



CANC. CIVILE
SENT. n. 1312/16
A. C. n. 1811/14
Concl. 6504/16
Repert. 1695/16

TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catanzaro, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:

dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo	Presidente
dott.ssa Song Damiani	Giudice relatore
dott.ssa Giovanna Gioia	Giudice

all'esito della Camera di consiglio, udito il Giudice relatore;
letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1811 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2014 e vertente

TRA

, rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Giancarlo Gentile e Elvira Vetere, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Marzia Milano, in Catanzaro, via Martiri di Cefalonia n.5/U;

attore

E

, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Francesco Cristiani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Elvira Ponte, in Catanzaro, via Michele Torcia n.12/d;

- convenuta

Oggetto: impugnazione delibera consiliare

Conclusioni dell'attore: *“accertato il diritto del socio dell'Istituto cooperativo di credito in epigrafe indicato, sig. _____, a candidarsi quale presidente del CdA nella tornata elettorale indetta il 27.03.14 per il rinnovo del detto organo, annullare la delibera impugnata perchè illegittima per le ragioni gradatamente esposte nel corpo dell'atto di citazione; in subordine, accertata l'illegittimità della impugnata delibera per le ragioni esposte nell'atto introduttivo, condannare la società convenuta al risarcimento dei danni patiti dal socio _____ per come sarà accertato in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, con ogni altra statuizione di legge e con condanna alle spese di giudizio”*

Conclusioni della convenuta: *“dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili tutte le domande proposte dal signor _____ mediante l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, atteso il palese difetto di legittimazione attiva del medesimo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2377, 3 comma, 2378, 2 comma e 2388, 4 comma, c.c. e, per l'effetto: accertare e dichiarare, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il difetto di legittimazione del signor _____ ad impugnare la delibera adottata dal Consiglio d'Amministrazione della Banca il 22 aprile 2014; dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili tutte le domande proposte dal signor A _____ R _____ tanto nel ricorso cautelare urgente quanto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio; confermare l'ordinanza dell'8 ottobre 2014, emessa dal Collegio di codesto Illustrissimo Tribunale nell'ambito del procedimento di reclamo, con la quale è stato revocato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata dall'attore emesso inaudita altera parte da S.E. il Presidente di codesto Illustrissimo Tribunale in data 30 aprile 2014 e notificato il 2 maggio 2014; accertare e dichiarare che l'attore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2377, 3 comma, 2378, 2 comma e 2388, 4 comma, c.c. è carente della legittimazione attiva all'impugnazione della delibera presa dal Consiglio di Amministrazione della Banca il 22 aprile 2014 e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità ovvero respingere le domande proposte dall'attore avverso di essa;*



nel merito, accertare e dichiarare che la delibera adottata dal Consiglio d'Amministrazione della Banca convenuta in data 22 aprile 2014, mediante la quale l'attore è stato escluso dalla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione della Banca in quanto ritenuto ineleggibile e/o incandidabile, è legittima, valida ed efficace in quanto è stata assunta in conformità della Legge e dello Statuto della banca; accertare e dichiarare che il signor _____ ai sensi di quanto stabilito dallo Statuto della Banca e dalla Legge, non ha e non aveva alcun diritto a candidarsi quale Presidente del Consiglio d'Amministrazione della banca nella tornata elettorale indetta il 27 marzo 2014 per il rinnovo di detto organo, e per l'effetto, accertare, dichiarare e confermare la validità ed efficacia della delibera del Consiglio d'Amministrazione della Banca del 22 aprile 2014 impugnata dall'attore siccome pienamente legittima ai sensi dello Statuto e della Legge; rigettare, per l'effetto, tutte le domande proposte dall'attore nel presente giudizio, in quanto evidentemente infondate sia in fatto che in diritto;

con vittoria di spese e competenze della doppia fase del presente giudizio.”


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice impugnava la delibera assembleare con cui era stata dichiarata la sua incandidabilità ed ineleggibilità alla carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, lamentando la violazione dell'art. 52, comma 3 dello Statuto, recante norma transitoria, applicabile, a suo dire, alle elezioni degli organi amministrativi dell'anno 2014.

Invocava, altresì, la violazione dell'art. 16, comma 3, dello Statuto nel quale si stabiliva - secondo la sua interpretazione - che la valutazione sulla regolarità formale delle elezioni spettava al nuovo organo amministrativo eletto e non a quello uscente.

Concludeva, pertanto, per l'annullamento della delibera.

Si costituiva in giudizio l'Istituto bancario eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'attore, quale socio privo del numero di azioni necessarie per proporre l'azione demolitoria e riportava, a sostegno della propria tesi, la decisione di questo Tribunale dell'8.10.2014, con cui era stato deciso il reclamo cautelare.



Nel merito sosteneva l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto. All'udienza del 6.11.2014, la difesa di parte attrice sollevava eccezione per difetto di *jus postulandi* del patrocinatore della convenuta in considerazione dell'assenza della delibera del Consiglio d'Amministrazione di conferimento del mandato difensivo.

Nella medesima udienza il difensore dell'Istituto bancario depositava delibera di ratifica della procura e dell'operato del proprio difensore, sanando in tal modo il rilevato vizio ed il Giudice rinviava per il prosieguo concedendo i termini di cui all'art. 183 c.p.c.

Solo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., parte attrice formulava, per la prima volta, la domanda subordinata di risarcimento del danno per la mancata partecipazione alle elezioni societarie.

Tempestivamente, la convenuta, nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., eccepiva l'inammissibilità, per tardività della domanda nuova avente per oggetto la richiesta di risarcimento del danno.

La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2015, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre affrontare la questione relativa alla legittimazione attiva sollevata da parte convenuta.

Sul punto, ritiene il Tribunale di confermare, anche sotto il profilo motivatorio, il proprio precedente giurisprudenziale emesso tra le medesime parti in occasione del reclamo n. 52/2014 reg. recl. dell'8.10.2014, "*Orbene, l'art.2388, 4° comma, c.c., in materia di impugnazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, stabilisce che «Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'art.2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378»; l'art.2377 c.c., 3° comma, c.c., così come modificato dall'art.1, 1° comma, del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.6, in tema di annullabilità delle deliberazioni, testualmente dispone che «L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento*



alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito (...))»; analogamente, l'art.2378, 2° comma, c.c., nel dettare la disciplina del procedimento d'impugnazione, stabilisce che «Il socio o i soci oppositori devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dall'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto».

Dal combinato disposto delle suddette disposizioni, pertanto, si evince che la legittimazione attiva del socio all'impugnazione, a differenza di quanto avveniva nel vigore della precedente normativa e di quanto è tuttora previsto per gli amministratori della società, è condizionata al possesso di una partecipazione qualificata ovvero al possesso da parte del socio di tante azioni aventi diritto di voto che rappresentino l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre.

Ed infatti, il quarto comma dell'art.2388 c.c., è diviso in due parti: nella prima la legittimazione ad impugnare è attribuita agli amministratori ed al collegio sindacale, con un riferimento esclusivo all'art.2378 c.d.; nella seconda parte è attribuita la legittimazione anche ai soci, e qui c'è il rinvio agli artt.2377 e 2377 c.c..

Appare evidente come il legislatore abbia voluto operare una distinzione di ruoli e competenze tra soci e amministratori (nonché i sindaci) alla quale corrisponde una altrettanto precisa distinzione di posizioni giuridiche soggettive. E' alla luce di ciò che il diritto ad impugnare una decisione del Consiglio di Amministrazione non può avere la medesima estensione per gli amministratori e sindaci ed i singoli socio, con conseguente applicazione delle norme in materia di impugnazione di delibera assembleare e tutela, dunque, di

una minoranza qualificata di soci, potendo gli altri agire ex art. 2395 c.c. per il risarcimento dei danni.

Nel caso di specie, pertanto, alla luce di quanto innanzi esposto, il reclamato risulta carente della legittimazione attiva alla sospensione della delibera del 22 aprile 2014, posto che non risulta dagli atti possedere un numero di azioni aventi diritto di voto che sia tale da rappresentare il cinque per cento del capitale sociale della banca reclamante” (v. ordinanza dell’8.10.2014 emessa nel reclamo n. 52/2014).


Per quanto sopra esposto, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt.2377, 3° comma e 2378, 2° comma e 2388, 4° comma, c.c., il presente giudizio deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva da parte di _____.

Subordinatamente alla domanda di annullamento della delibera consiliare, parte attrice ha proposto - sia pur solo nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. - domanda di risarcimento dei danni, rispetto alla quale risulta sicuramente legittimata, tuttavia, come correttamente e tempestivamente eccepito dalla controparte, l’azione risarcitoria è inammissibile perché tardiva.

La domanda risarcitoria proposta in via subordinata nelle memorie di precisazione e modificazione delle domande integra infatti una *mutatio libelli* in quanto tende a sottoporre alla cognizione del Giudice una nuova e diversa domanda avente presupposti e finalità differenti da quella originariamente proposta.

Nell’atto di citazione si prospettavano vizi di legittimità di una delibera consiliare e si chiedeva una declaratoria di annullamento mentre nella memoria ex art. 183 c.p.c., prescindendo dalla genericità e lacunosità delle allegazioni difensive, viene palesato un evento dannoso e se ne chiede l’accertamento con conseguente condanna al pagamento di una somma a titolo di riparazione per equivalente.

E’ evidente che l’oggetto della domanda di risarcimento del danno travalica i confini dell’accertamento dell’illegittimità della delibera consiliare e coinvolge profili di regolarità causale tra fatto illecito, evento dannoso e conseguenze pregiudizievoli sul piano patrimoniale e non che, peraltro, non sono state in alcun modo dedotte né allegate dall’attore.



Ne deriva che la nuova domanda integra un'ipotesi di *mutatio libelli*, con conseguente declaratoria di inammissibilità.

Le spese di lite vengono poste a carico della parte attrice nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione da € 52,001 ad € 260.000 al punto medio con esclusione della fase istruttoria).

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità delle domande;


Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta nella misura di € 8.030,00 oltre rimborso forfetario, i.v.a e c.p.a. nella misura prevista dalla normativa vigente;

Manda alla Cancelleria per gli incumbenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 aprile 2016


IL GIUDICE estensore

dott.ssa Song DAMIANI


Depositato in Cancelleria
oggi 20 - 9 - 16
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Giuseppina Fabiano

IL PRESIDENTE

dott.ssa Antonella Eugenia RIZZO


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Giuseppina Fabiano